

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971

Dichiarazione di lotta obbligatoria contro il nematode dorato della patata - *Heterodera rostochiensis* Woll.

Pubblicato nella G.U. n° 164 del 1-7-1971)

Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/465/C.S.S., concernente la lotta contro il nematode dorato della patata;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizione per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro il nematode dorato della patata, *Heterodera Rostochiensis* Woll., è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Non appena constatata la presenza del nematode dorato, i prefetti delle province interessate su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata.

Art. 3.

La lotta, da seguire a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 4.

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate da seme, nonché la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto.

Art. 5.

La coltura di patata da consumo è consentita se si garantisce che tali patate saranno raccolte prima della maturazione delle cisti di nematode o quando il suolo sia stato disinfestato con mezzi appropriati. Può inoltre essere consentita la coltivazione di varietà di patate resistenti alle razze del nematode dorato constatate nella zona interessata.

Art. 6.

I tuberi, seme di patata destinati alla commercializzazione, possono essere prodotti unicamente nelle zone riconosciute non contaminate dal nematode dorato, a seguito di apposita indagine effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

I tuberi, seme di patata contaminati o sospetti di contaminazione, non potranno essere posti in circolazione se non dopo accurata disinfestazione.

Art. 8.

E' vietata la detenzione del nematode dorato, salvo che per fini scientifici, accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art. 9.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata agli osservatori per le malattie delle piante che si avvarranno della collaborazione degli ispettorati provinciali competenti per territorio.

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1971

Dichiarazione di lotta obbligatoria contro la rogna nera della patata - *Synchytrium endobioticum* (Schilb.)

(pubblicato nella G.U. n° 164 del 1-7-1971)

Il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee in data 8 dicembre 1969, n. 69/464/C.E.E., concernente la lotta contro la rogna nera della patata:

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni:

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la rogna nera della patata *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc, è obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Non appena constatata la presenza del *Synchytrium endobioticum*, i prefetti delle province interessate, su proposta dell'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio, provvederanno con proprio decreto a determinare la zona contaminata ed una zona di sicurezza sufficientemente ampia da assicurare la protezione delle zone circostanti.

Art. 3.

La lotta, da eseguirsi a cura ed a spese degli interessati, sarà attuata secondo le direttive ed i metodi stabiliti dai competenti osservatori per le malattie delle piante.

Art. 4.

I tuberi e gli steli di patata provenienti da zone contaminate dovranno essere sottoposti a disinfezione. Qualora non sia possibile accertarne la provenienza, l'intera partita in cui appaiano tuberi o steli contaminati dovrà essere disinfettata.

Art. 5.

Nelle zone dichiarate contaminate è vietata la coltivazione di patate. E' altresì vietata la coltivazione, messa a dimora o accumulazione di piante destinate al trapianto. Nelle zone di sicurezza potranno essere coltivate soltanto varietà di patate resistenti alle razze *Synchytrium endobioticum* constatate nelle zone contaminate dall'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio.

Art. 6.

E' vietata la detenzione di colture di *Synchytrium endobioticum*, salvo che per fini scientifici accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio fitopatologico.

Art. 7.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è devoluta agli osservatori per le malattie delle piante, che si avvarranno dell'ausilio degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Aggiornamento alla GU 06/07/98

276. PIANTE COLTIVATE E PRODOTTI AGRARI (Difesa delle) B) Disposizioni relative agli agrumi ed alle piante da frutto in generale

D.M. 31 gennaio 1996 (1).

Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e successive modifiche;

Vista la legge 9 marzo 1955, n. 471 concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante;

Vista la direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987, n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 29 giugno 1989, n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990, n. 90/654/CEE del 4 dicembre 1990, n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, n. 92/98/CEE del 16 novembre 1992, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE;

Viste le direttive della Commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, n. 88/430/CEE del 1° luglio 1988, n. 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, n. 90/80/CEE e 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990, n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, n. 91/102/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE del 6 dicembre 1991, n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991, n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, n. 92/70/CEE del 30 luglio 1992, n. 92/76/CEE del 6 ottobre 1992, n. 92/90/CEE del 3 novembre 1992, n. 92/103/CEE del 1° dicembre 1992, n. 92/105/CEE del 3 dicembre 1992, n. 93/50/CEE del 24 giugno 1993, n. 93/51/CEE del 24 giugno 1993, n. 93/106/CEE del 29 novembre 1993 e n. 93/110/CEE del 9 dicembre 1993 che modificano la direttiva n. 77/93/CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro

l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate;

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione n. 94/3/CE del 21 gennaio 1994, 95/4/CE del 21 febbraio 1995, 95/40/CE del 19 luglio 1995, 95/41/CE del 19 luglio 1995, 95/44/CE del 26 luglio 1995, e la direttiva del Consiglio 94/13/CE del 29 marzo 1994, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, sopramenzionato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di unificare ed integrare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 22 dicembre 1993;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

2. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti vive di piante comprendono:

i frutti, in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;

le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;

i tuberi, i bulbi, i rizomi e i cormi;

i fiori recisi;

i rami con foglie, gli alberi tagliati con foglie;

le colture di tessuti vegetali.

Per sementi si intendono i semi in senso botanico, ad eccezione di quelli non destinati alla semina;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale o si presentano sotto forma di virus o micoplasmi e altri agenti patogeni;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

g) zona protetta: una zona della Comunità,

nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, non siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti della Comunità, onella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico non siano insediati nella Comunità;

h) constatazione o misura ufficiale: constatazione effettuata o provvedimento adottato dagli agenti dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali o, sotto la loro responsabilità, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

i) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

l) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea, ad eccezione di Ceuta e Melilla;

m) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

n) mercato locale: commercializzazione effettuata da "piccoli produttori" nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

3. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, compreso anche quando serve per la cassetta, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

TITOLO II

Proibizioni e restrizioni

5. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, del presente decreto.

6. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, previste nell'allegato VI, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

7. E' vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

8. E' vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

9. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

10. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

TITOLO III

Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione

11. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, e le sementi elencate nell'allegato IV, parte A, sez. II, per poter circolare devono essere ufficialmente ispezionati da parte dei servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

12. Le ispezioni previste dall'articolo precedente devono:

a) riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) essere effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) essere effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

13. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto siano soddisfatte, il servizio fitosanitario competente autorizza ufficialmente il produttore ad utilizzare i relativi passaporti delle piante per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A.

14. Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11 ed eseguita conformemente all'articolo 12, che le condizioni ivi stabilite non siano soddisfatte l'autorizzazione all'uso del passaporto non viene rilasciata, fatto salvo il comma seguente.

Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

15. Per i casi in cui si applica il comma 1 dell'articolo 14, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano

trasformazioni industriali;

distruzione.

16. Nei casi in cui si applica l'articolo 14 le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

17. Al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 25 e 31 i servizi fitosanitari regionali dispongono controlli ufficiali.

Tali controlli debbono essere eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

controlli saltuari, contestualmente ad altri controlli documentari, effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

I controlli devono essere sistematici nelle aziende iscritte nel registro ufficiale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (2), ed essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

18. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente all'articolo 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

TITOLO IV

Registrazione dei produttori

19. Ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (2) devono essere iscritti nei registri dei produttori:

i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;

i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo e frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.

Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di "piccoli produttori".

Sono altresì esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

20. Le ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove hanno sede legale, utilizzando i modelli conformi all'allegato IX del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.

Il servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 del presente decreto, provvede all'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, dandone comunicazione agli interessati utilizzando il modello conforme all'allegato X, nel quale si riporta il codice di registrazione del produttore, costituito dalla partita IVA oppure dal codice fiscale nei casi previsti dalla legge.

Il servizio fitosanitario regionale non procederà all'iscrizione o la sospenderà nei casi in cui non si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 21.

Le ditte sono tenute a comunicare tempestivamente al servizio fitosanitario regionale tutte le variazioni avvenute successivamente all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.

I servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al registro regionale dei produttori al servizio fitosanitario centrale per la tenuta del registro nazionale dei produttori, secondo le modalità che verranno stabilite.

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 (3), i produttori sono vincolati ai seguenti obblighi:

a) tenere presso il centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (3), conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;

c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il servizio fitosanitario competente per territorio;

d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario regionale;

e) collaborare in altri modi con il servizio fitosanitario regionale.

Il servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda.

Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolate al rispetto dell'obbligo di cui alla lettera e) del presente articolo.

Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo.

22. Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione

fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi:

esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.

23. I servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, il registro e i documenti relativi.

24. I servizi fitosanitari regionali, nel caso che le ditte non soddisfino più agli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del presente decreto, ne sospendono l'iscrizione al registro nazionale dei produttori, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale.

TITOLO V

Passaporto delle piante

25. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del presente decreto, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma precedente, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

26. Le ditte, iscritte nel registro dei produttori, che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al servizio fitosanitario regionale competente per territorio, mediante il modello di cui all'allegato XII del presente decreto.

Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun servizio fitosanitario regionale competente.

27. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale conformemente ai modelli (tipi A, B e C) di cui all'allegato XIII B contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A.

Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura delle ditte utilizzatrici, sotto il controllo dei servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali. Detto passaporto è invalidato qualora contenga cancellature o modifiche non convalidate.

28. E' altresì consentito l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C, contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A, nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

29. Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. La ditta interessata dovrà informare preventivamente il

servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.

I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, ad eccezione delle confezioni di *Phaseolus vulgaris* e *Dolichos spp.* superiori ad 1 chilogrammo di peso.

30. Un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, deve essere emesso in luogo di quello originario:

in caso o di ripartizione delle forniture o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

su richiesta di una ditta iscritta nel registro ufficiale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare, oltre al codice del produttore originario, la dicitura "ZP".

I servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il centro aziendale richiedente, possono concedere l'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione alle ditte che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

TITOLO VI

Zone protette

31. L'introduzione e la circolazione nelle corrispondenti zone protette dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, possono avvenire qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in tale parte dell'allegato.

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone.

32. L'autorizzazione di cui all'articolo 13 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti controllati.

Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, siano destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul certificato fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante.

33. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, Sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopramenzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti

provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

Qualora nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta venga constatato che i requisiti di cui al comma precedente non siano soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali prendono immediatamente, se del caso, le seguenti misure ufficiali:

sigillatura dell'imballaggio;

trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

applicazione delle sanzioni previste dal punto 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 (4).

TITOLO VII

Ispettori fitosanitari

34. I controlli fitosanitari previsti dal presente decreto debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nell'apposito registro, come previsto dal par. 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (4).

Gli ispettori fitosanitari debbono essere provvisti di apposito documento di riconoscimento comprovante l'appartenenza al Servizio fitosanitario nazionale e l'iscrizione al registro di cui al precedente comma.

In fase di prima applicazione del presente decreto potranno essere iscritti nell'apposito registro i pubblici dipendenti in possesso della tessera di delegato speciale per le malattie delle piante rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987 (5).

35. Gli ispettori fitosanitari hanno accesso ai luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

Essi hanno le facoltà previste dagli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (5), come indicato dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (4).

TITOLO VIII

Controlli fitosanitari all'importazione

36. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ed i loro imballaggi e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, indicati nell'allegato V, parte B, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, anche se destinati ad altri paesi membri, debbono essere ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare:

che non siano contaminati da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano elencati in quella parte dell'allegato;

che i vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencate nell'allegato IV, parte A, sezione I, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

37. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'articolo precedente per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono altresì essere accompagnati da un certificato fitosanitario di esportazione emesso dal competente Servizio ufficiale per la protezione delle piante del Paese di origine.

38. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano stati immagazzinati o siano stati frazionati o abbiano subito una modificazione nell'imballaggio in un Paese terzo diverso da quello di produzione e conseguentemente siano stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dal certificato fitosanitario di esportazione rilasciato dal Paese di origine o da una sua copia conforme, dal certificato fitosanitario di riesportazione rilasciato dall'autorità competente del Paese rispeditore.

39. Qualora i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte B, siano stati introdotti successivamente in più Paesi terzi e se in tali occasioni sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, i prodotti in questione per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere accompagnati, oltre che dai certificati fitosanitari previsti dall'articolo precedente, dai seguenti documenti:

a) ultimo certificato fitosanitario di esportazione o sua copia conforme autenticata;

b) certificati fitosanitari di riesportazione anteriori all'ultimo certificato di riesportazione e loro copie conformi autentiche.

40. Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci compresi nell'allegato IV, parte A, per i quali si richiedono particolari requisiti che possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine il certificato fitosanitario previsto dall'articolo 37 può essere emesso dall'autorità competente del Paese in cui tali requisiti vengono soddisfatti, in particolare ciò si applica nel caso del legname se fra i requisiti particolari previsti dall'allegato IV, parte A, è sufficiente che sia eliminata la corteccia.

41. I certificati fitosanitari rilasciati dai servizi fitosanitari competenti dei Paesi terzi debbono essere conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO del 6 dicembre 1951 e successive modifiche, redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Detti certificati devono essere emessi dalle autorità riconosciute a questo scopo dalla convenzione o, in caso di paesi non firmatari, sulla base delle leggi o dei regolamenti di detti paesi. Detti certificati non debbono essere stati compilati più di 14 giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci a cui si riferiscono hanno lasciato il Paese esportatore o riesportatore.

Detti certificati devono essere redatti a macchina o in stampatello, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che li ha rilasciati, pena l'invalidità degli stessi. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali essa è obbligatoria e deve essere indicata in caratteri latini. I certificati devono essere prodotti in originale, con le eccezioni espressamente indicate negli articoli 38 e 39.

42. Sui certificati fitosanitari di cui agli articoli precedenti, presentati al momento del controllo fitosanitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci a cui si riferiscono, deve essere apposto il timbro dell'Ufficio doganale presso il quale viene effettuato il controllo fitosanitario, che indichi il nome di tale ufficio e la data di entrata.

43. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato VII del presente decreto e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato.

44. Se, a seguito delle ispezioni sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato VII risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario ne autorizza l'importazione, rilasciando apposito certificato fitosanitario per l'importazione da presentare all'autorità doganale.

Per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte B, l'importatore deve comunicare al Servizio fitosanitario regionale gli estremi dell'iscrizione al registro ufficiale di cui all'articolo 19; in tal caso e qualora ne ricorrano le condizioni, viene rilasciata copia del certificato fitosanitario di importazione, ove sarà indicato il numero di registrazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante ove previsto.

Detto certificato fitosanitario per l'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, della ditta importatrice in deroga all'art. 25.

45. Qualora si ritenga, in esito alle ispezioni previste dagli articoli 36 e 43, che le condizioni stabilite dal presente decreto non siano soddisfatte, non si rilascia il certificato fitosanitario per l'importazione.

Nei casi in cui una parte della partita, a seguito dell'ispezione non presenti alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma precedente non si applica alla parte in questione.

46. Per i casi in cui si applica l'articolo 45, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

trattamento adeguato, seguito dal rilascio del certificato fitosanitario di importazione se si ritiene che, come conseguenze del trattamento, siano state soddisfatte le condizioni prescritte;

separazione dei prodotti infetti e/o infestati dal resto della partita;

imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami e delle prove ufficiali;

rifiuto o autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione Europea;

distruzione.

Per i casi in cui si applica il comma precedente, quarto trattino, i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione presentati al momento dell'introduzione dei vegetali e prodotti vegetali. All'atto dell'annullamento i predetti certificati devono riportare in prima pagina ed in modo visibile un timbro triangolare rosso con la dicitura "certificato annullato", nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data.

Le misure di intercettazione devono essere notificate, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui sono state adottate.

47. Le partite provenienti dai Paesi terzi non contenenti, secondo quanto dichiarato, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, possono essere ispezionate ufficialmente quando esista un serio motivo di ritenere che sia stata commessa un'infrazione delle regole a questo riguardo.

Se alla fine dell'ispezione rimangono dei dubbi relativi all'identità della merce, in particolare su genere, specie o origine, la partita sarà considerata contenere vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

48. Qualora, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritenga che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza sul territorio della Repubblica italiana, il servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il servizio fitosanitario centrale.

Le misure di cui al comma precedente si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di paesi terzi.

TITOLO IX

Esportazione

49. Gli ispettori fitosanitari provvederanno alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i paesi terzi rilasciando un certificato di esportazione conformemente alle esigenze dei paesi destinatari.

In caso di rispedizione sarà rilasciato un certificato di riesportazione, se la regolamentazione del paese terzo importatore lo esige.

Qualora i certificati di esportazione non venissero utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'art. 4 del decreto n. 29 del 19 gennaio 1955 del Commissariato generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.

50. I certificati fitosanitari di esportazione e di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci destinate ai paesi terzi devono essere conformi ai modelli indicati negli allegati

della convenzione internazionale per la protezione delle piante del 6 dicembre 1951 e successive modifiche.

Detti certificati dovranno essere compilati a macchina o in stampatello senza contenere correzioni, aggiunte o cancellature non approvate dall'ispettore fitosanitario che li ha emessi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei paesi importatori.

I vegetali e prodotti vegetali destinati ai paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dal certificato fitosanitario di esportazione in deroga all'art. 25.

TITOLO X

Punti di entrata

51. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV, provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di confine esterni elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 36.

I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi membri, devono essere visitati presso i punti di entrata esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti.

Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.

52. I vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicate nell'allegato VII oltre che attraverso i punti di entrata di confine elencati nell'allegato VIII punto 1, possono entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 3.

53. Il legname, oltre che attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 1, può entrare nel territorio della Repubblica italiana anche attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII punto 2.

ITOLO XI

Introduzione e trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

54. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II e III del presente decreto, di seguito denominati "il materiale", è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;

il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;

il tipo di materiale;

la quantità di materiale;

il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;

la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;

l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;

eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;

il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;

il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.

55. Il servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo precedente

conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una "lettera di autorizzazione", conforme al modello di cui all'allegato XVI.

Qualora si tratti di materiale proveniente dalla Comunità, il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena.

Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25 e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 84/44/CE".

Qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, il servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

Qualora si tratti di materiale introdotto da un paese terzo, il servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del primo comma; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura "Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.

56. I servizi fitosanitari regionali devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo "svincolo ufficiale" deve essere approvato dal servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nel presente decreto.

Le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati dal personale dei servizi fitosanitari regionali, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati.

I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al terzo comma del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

Per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività, il servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal servizio fitosanitario regionale.

La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

I servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato XVII del presente decreto.

Le misure di quarantena devono essere comunicate al servizio fitosanitario centrale.

Entro il 31 luglio di ogni anno, i servizi fitosanitari regionali trasmettono al servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, le informazioni relative ai casi di contaminazione, che siano stati accertati nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII.

TITOLO XII

Deroghe

57. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui è vietata l'introduzione in Italia ai sensi dell'art. 10, ma che devono essere trasferiti in altri Paesi membri, devono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei servizi fitosanitari competenti presso i punti di entrata, prima di essere trasferiti verso i Paesi membri che ne ammettono l'introduzione, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 33 in quanto applicabile.

La merce deve viaggiare sotto vincolo doganale e deve essere accompagnata da copia del certificato fitosanitario di importazione recante la dicitura, da riportare anche sui documenti doganali: "commercializzazione vietata in Italia".

58. In deroga a quanto previsto dal presente decreto è ammesso il transito attraverso il territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci provenienti da Paesi terzi e destinati ad altri Paesi terzi a condizione che i servizi fitosanitari competenti per territorio constatino ufficialmente che i loro imballaggi o i loro mezzi di trasporto siano tali da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi e che il trasporto avvenga sotto vincolo doganale e che i relativi mezzi di trasporto siano sigillati. Tale autorizzazione deve essere riportata sui documenti doganali.

59. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte A, originari di un altro Paese membro e transitanti sul territorio di un Paese terzo, a condizione che non vi siano stati rischi di contaminazione da organismi nocivi e che siano provvisti del relativo passaporto delle piante.

60. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto e qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori.

61. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi i servizi fitosanitari regionali competenti per territorio possono accordare, dandone comunicazione al servizio fitosanitario centrale, permessi individuali per l'introduzione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui all'allegato III e all'allegato V, parte B, coltivati, ottenuti o utilizzati in terreni di un paese terzo situati nella zona di frontiera con l'Italia, al fine di essere lavorati in luoghi vicini alla frontiera stessa. I dati relativi a detti luoghi di lavorazione e il nome delle ditte interessate devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale.

I vegetali e prodotti vegetali e altre voci oggetto di tale deroga devono essere accompagnati da una documentazione che attesti il luogo del paese terzo di provenienza.

62. Il decreto ministeriale 22 dicembre 1993 (6) citato nelle premesse, è abrogato.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omettono gli allegati) (7)

NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1996, n. 41, S.O.

(2) Riportato al n. A/XXXIII.

(3) Riportato al n. A/XXXIII.

(4) Riportato al n. A/XXXIII.

(5) Riportata al n. A/I.

(6) Riportato al n. B/IX.

(7) Gli allegati sono stati modificati con D.M. 6 marzo 1996 (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66), con D.M. 6 marzo 1996 (Gazz. Uff. 20 marzo 1996, n. 67), con D.M. 19 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 24 marzo 1997, n. 69), con D.M. 27 novembre 1997 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2), con D.M. 13 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63) e con D.M. 13 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 27 marzo 1998, n. 72).

D.M. 27 marzo 1996 (1).

Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione

e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune zone del territorio italiano è stata accertata su pomacee coltivate la comparsa di focolai della malattia denominata colpo di fuoco causata dal batterio *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.;

Considerato che l'agente causale può essere disseminato a breve ed a grande distanza con i materiali vegetali di vivaio;

Considerato che l'agente causale può essere disseminato a breve distanza per mezzo di strumenti contaminati nel corso di operazioni colturali e per mezzo di vettori naturali quali insetti impollinatori, e da correnti aeree trasportanti aerosol liquidi generati da pioggia od irrigazione e da aerosol solidi derivanti da essudati batterici disseccati sulle piante ammalate;

Considerato che numerose specie di rosacee, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Potentilla*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Rubus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, possono esser colpite da *Erwinia amylovora* e che il contenimento efficace o la sua eradicazione in un nuovo territorio sono possibili solo con interventi tempestivi e drastici sui focolai primari;

Considerato che l'agente causale può sopravvivere almeno trenta giorni alla superficie di organi vegetali e rimanere per almeno un anno all'interno di piante ospite senza causare sintomi visibili;

Considerato che per pubblica utilità è necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perché contaminate da germi di *Erwinia amylovora* epifiti o endofiti, potenziali agenti di nuove infezioni;

Udito il parere n. 28/95 espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*);

Decreta:

1. Scopo generale. - La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

2. Ispezioni sistematiche. - I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Denuncia dei casi sospetti. - E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di

scongiorare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

4. Accertamento ufficiale di un caso. - Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta e, attorno ad essa, ogni altra pianta ospite asintomatica per un raggio di dieci metri. L'estirpazione e la distruzione sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.

In caso di vivai, il servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a dieci metri.

Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al servizio fitosanitario centrale.

5. Zona di sicurezza. - La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

6. Trattamento del focolaio primario. - Il servizio fitosanitario regionale deve ispezionare ogni quindici giorni, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospite dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma.

L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno quaranta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

Ad inizio inverno, a vegetazione quiescente, tutte le piante dell'area o del campo dichiarato contaminato devono essere trattate con un appropriato principio attivo su indicazione del servizio fitosanitario competente.

7. Trasporti vietati. - Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Gli alveari di api presenti all'interno della zona di sicurezza, che viene istituita secondo quanto

previsto all'art. 4, possono essere rimossi e trasportati altrove solo a partire dal mese di ottobre dell'anno di accertamento del caso. Detti alveari andranno comunque allontanati almeno di 5 km prima dell'inizio della successiva fioritura delle piante ospiti.

E' vietato introdurre alveari di api nelle zone di sicurezza.

In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.

8. Distruzione delle piante infette. - L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.

Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.

Il servizio fitosanitario regionale, al termine delle operazioni, deve accertare che tutti gli strumenti di taglio siano stati sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

9. Indagine epidemiologica. - Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonché due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio

fitosanitario regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.

I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.

Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio,

dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.

10. Detenzione di colture. - E' vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.

Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

11. Deroghe. - Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'art. 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

12. Cessazione zone di sicurezza. - Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

13. Denuncia degli inadempienti. - In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omettono gli allegati) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1996, n. 81.

(2) Gli allegati sono stati modificati dal D.M. 18 novembre 1996 (Gazz. Uff. 23 novembre 1996, n. 275) e dal D.M. 20 marzo 1997 (Gazz. Uff. 11 giugno 1997, n. 134).